

190420-Rete per la Partecipazione Popolare Area Vasta – Sicilia Sud Est
Statuti, regolamenti Comunali e Beni Comuni costituiscono gli obiettivi principali della Rete

Strumenti di spesa con modalità “partecipata” per i comuni

Di seguito i riferimenti normativi esistenti e le modifiche introdotte con la finanziaria 2018

la L.R. 5/2014, segnatamente all'Art. 6 comma 1 ...

“ Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni”

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

l'Art. 6 comma 2 della L.R. n. 9/2015

2. Al comma I dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole azioni di interesse comune è aggiunto il seguente periodo pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.

Circolare n.5/serv.4 del 09 marzo 2017

Disposizioni per l'applicazione del comma1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l'obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata.

**Modifiche apportate con legge finanziaria 2018 – L R 8/2018, art. 14
comma 6 - ed emendamento Fava**

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. E' fatto obbligo per i comuni di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, deve munirsi di un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.”

1 Quater. L'assessorato regionale alle autonomie locali vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi